



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 DEL 31-03-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' PER IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 TQRIF – ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF).

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **Marzo**, alle ore **19:02**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale mediante audio-video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'inizio della seduta sono presenti i Signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MATTIOTTI FLAVIANO	X		AVIGO NOEMI	X	
PODAVINI RICCARDO	X		SARAMONDI MARCO	X	
SOMENSINI GIULIANO	X		BERTINI ISIDORO		X
ALBORALETTI MAURO	X		LEALI VITTORIANO		X
SANDRINI GIAN FRANCO	X		MATTIA LAURA	X	
MATTIOTTI MATTEO	X		BOSELLI CRISTIAN		X
POLATO STEFANO	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3

E' Presente alla seduta, l'Assessore esterno COMINCIOLI LIVIANA.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. FLAVIANO MATTIOTTI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.

Udito il dibattito sul punto n. 1 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, estratto dal verbale di seduta (Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 18 del 22-03-2022 ha avuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Consiglieri favorevoli n. 10
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 18 del 22-03-2022 riportata in calce alla presente.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

A seguito di successiva e separata votazione cha ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Consiglieri favorevoli n. 10
Consiglieri contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



Manerba del Garda
Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 18 del 22-03-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' PER IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 TQRIF – ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF).

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato all'allegato A della medesima deliberazione il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

Considerato che:

- entro il 31.03.2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2 dell'allegato A).

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi, ed il raggiungimento degli standard, di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà dei correlativi oneri che dovranno essere inseriti, per avere copertura, nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge n. 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”*;

Rilevato che:

- nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

Considerato che:

- nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di

ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;

- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione di tale ente, sono diverse e distinte, in quanto i compiti cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione del Piano Economico Finanziario, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono altresì scelte che richiedono l'attivazione dei poteri di indirizzo e di controllo sul piano politico-amministrativo;

- al riguardo, l'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “[...] i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo [...]”;

- quanto alle competenze degli organi di governo, l'art. 42, comma 2, lettera e), del citato D.Lgs. n. 267/2000 prevede l'attribuzione al Consiglio comunale dei poteri in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;

- per contro, le competenze della Giunta comunale hanno carattere residuale, poiché a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 essa “[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco [...]”;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, ove viene definita la componente tariffaria CQ come “la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01.01.2023;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio, dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello *Schema regolatorio I*, ovvero minimo;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo *Schema I “livello qualitativo minimo”*;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo *Schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie

determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

3. di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
FLAVIANO MATTIOTTI

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22-03-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' PER IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 TQRIF – ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF).

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 23-03-2022

**Il Responsabile dell'Area ECONOMICO -
FINANZIARIA**

DOTT.SSA PEZZOLI ANNALISA



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22-03-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' PER IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA, IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 TQRIF – ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF).

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 23-03-2022

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

DOTT.SSA PEZZOLI ANNALISA
